

N. 1897

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DI BENEDETTO, PASTORE e SCHIFANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1996**

---

Norme in materia di semplificazione delle procedure per il  
rilascio di concessioni edilizie su beni sottoposti a vincolo  
ambientale o paesistico

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di modificare la disciplina per il rilascio delle concessioni edilizie per costruzioni in aree soggette a vincolo paesistico o ricadenti in aree naturali protette.

Nell'attuale sistema, oltre alla procedura ordinaria per ottenere la concessione edilizia è prevista una autonoma e preventiva procedura di valutazione ambientale disposta dall'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che rende particolarmente gravosi gli adempimenti a carico del cittadino che intenda costruire su tali aree.

Si tratta di fatto di un aggravamento ingiustificato della procedura, visti i principi di economicità e trasparenza che devono informare tutta l'azione della pubblica amministrazione, secondo il dettato della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorità competente per il rilascio della concessione deve compiere, in un unico procedimento, la valutazione degli interessi pubblici coinvolti e la comparazione di questi con quelli del privato, senza dover attendere il preventivo esperimento dell'*iter* interno al Ministero dei beni culturali e ambientali.

Questa duplicità di procedure è resa possibile poi dal divieto posto dall'articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990,

all'istituzione di una conferenza di servizi sulla materie della tutela ambientale e paesistica, vista l'impossibilità di applicare l'istituto del silenzio-assenso per le relative amministrazioni.

Alla luce di questa situazione normativa, il presente disegno di legge propone l'abrogazione del divieto alla conferenza dei servizi previsto dall'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e, contestualmente, all'articolo 1, l'obbligo per il sindaco di convocare una conferenza di servizi fra tutte le amministrazioni che superi lo sbarramento della doppia procedura per le richieste di concessione edilizia, nell'ambito delle zone soggette a vincolo paesistico o ricadenti in aree naturali protette.

In armonia con tale disposizione, all'articolo 2, viene abrogata la preventiva autorizzazione del Ministero dei beni culturali e ambientali divenuta ora, anche formalmente, un inutile doppione della conferenza dei servizi e viene sostituita con il generale divieto di apportare qualsiasi modifica all'aspetto della costruzione sottoposta a vincolo senza l'autorizzazione delle autorità competenti. Viene inoltre soppresso il nulla osta preventivo previsto dall'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 4 della legge n. 10 del 1977 è inserito il seguente

«Art. 4-bis. - (*Conferenza di servizi*). - 1. Qualora venga richiesta concessione edilizia per un bene sottoposto a tutela paesistica, ambientale o naturalistica, il sindaco dovrà convocare apposita conferenza di servizi tra tutte le amministrazioni interessate per l'acquisizione dei previsti pareri, autorizzazioni o nulla osta. In tale ipotesi, il sindaco deve trasmettere immediatamente copia di tutta la documentazione agli enti competenti ad esprimere i pareri, autorizzazioni o nulla osta unitamente alla comunicazione dell'indizione della conferenza di servizi. La conferenza di servizi dovrà essere fissata non prima di sessanta e non oltre novanta giorni dall'invio della documentazione alle amministrazioni interessate».

**Art. 2.**

1. L'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto nei pubblicati elenchi delle località, non possono distruggerlo nè introdurre modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge senza l'autorizzazione della competente soprintendenza regionale».

**Art. 3.**

1. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato.

Art. 4.

1. I commi nono e decimo dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono abrogati.

Art. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è soppressa la parola «preventivo».